



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TRENTO**

nella persona dei signori magistrati

dott. Massimo Morandini	Presidente
dott. Giuliana Segna	Giudice
dott. Benedetto Sieff	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unitario n. 59 / 2024, e precisamente nel **procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 59-1/ / 2024** instaurato su ricorso di:

ALESSIO PERSICO (C.F. PRSLSS55D02F839V),

con l'avv. MAURO DEMATTE';

**DEBITORE**

\* \* \*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Dagli atti non emerge che il ricorrente debitore sia assoggettato alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e da leggi speciali per i casi di crisi o di insolvenza.

Sul punto, va precisato che il debitore risulta socio illimitatamente responsabile, in veste di socio accomandatario, della società Tecnoceilings di Lodato Lucia s.a.s., oltre che della società Tecnoceilings di Persico Alessio S.a.s., che risulta cancellata l'11.09.2024.



Corre dunque la possibilità che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale delle suddette società, con estensione di tale apertura al debitore odierno, ai sensi dell'art. 256 c.c.i.i..

Tale possibilità, tuttavia, non incide in questa sede sul requisito soggettivo della non assoggettabilità del debitore alla liquidazione giudiziale, atteso che la qualità di debitore in stato sovraindebitamento, così come definita all'art. 2, lett. c), c.c.i.i. va rinvenuta direttamente in capo al debitore stesso, sì che va condotta in capo a lui ogni verifica dei requisiti in ordine alla possibilità che costui sia alternativamente *"assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*, là dove, e diversamente, l'apertura della liquidazione giudiziale per estensione, ex art. 256 c.c.i.i., opera automaticamente e sulla base di una verifica esclusivamente condotta in capo alla società di persone, senza avere alcun riguardo alle qualità e alla situazione in cui versa il socio illimitatamente responsabile (sul punto cfr., per tutte, Trib. Milano, 1 dicembre 2022, e giurisprudenza ivi citata).

Il ricorso risulta corredato della relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.c.i.i., nella quale si illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda può dirsi raggiunta grazie alle integrazioni depositate dal debitore e dall'OCC in ottemperanza ai provvedimenti del giudice relatore del 13.01.2025 e del 25.03.2025.

Dalla suddetta relazione dell'OCC risulta che il debitore versa in stato di sovraindebitamento.

Compete al giudice delegato stabilire i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., occorrendo assicurare un giudizio correlato alla mutevole situazione del debitore rilevata sulla base delle successive acquisizioni dell'organo liquidatore,



analogamente a quanto stabilito, in caso di liquidazione giudiziale, dall'art. 146, comma 2, c.c.i.i..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ALESSIO PERSICO, e conseguentemente:

- a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- b) nomina liquidatore l'OCC;
- c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di quarantacinque giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, nonché la pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese;
- g) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti relativamente ai beni immobili e mobili registrati.

Trento, 11 giugno 2025

Il Giudice estensore  
Benedetto Sieff

Il Presidente  
Massimo Morandini



